



**COMUNE DI PONTERERA
PROVINCIA DI PISA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 3 luglio 2012

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e finalità.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti nel territorio del Comune di Pontedera.
2. Le presenti disposizioni si applicano altresì alla gestione degli imballaggi primari e secondari nei limiti di cui al successivo articolo 3.
3. Le disposizioni del Regolamento non si applicano ai casi di esclusione previsti dalla legge laddove sia prevista disciplina autonoma ed esaustiva¹.
4. Con la disciplina del servizio di gestione rifiuti, l'A.C. persegue gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alla fonte e della raccolta differenziata dei rifiuti e, a tal fine, utilizza gli strumenti di comunicazione e formazione anche attraverso campagne nelle scuole, nelle consulte di quartiere, per tutta la cittadinanza.

Art. 2 - Gestione dei rifiuti - Conferimento.

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per *gestione dei rifiuti* si intende il complesso delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, compreso il controllo di tutte le operazioni, come previste e dettagliatamente definite dall'art. 183 del D.Lgs. n.152/2006.
2. Con riferimento alle definizioni del predetto art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, per le finalità del presente regolamento, *l'utente del servizio* (brevemente "utente") risiede nel territorio del Comune di Pontedera, o via ha domicilio, o vi esplica la propria attività professionale-lavorativa e, pertanto, è insieme *produttore* (lettera b) e *detentore* (lettera c) dei rifiuti.
3. In relazione a presenze temporanee di turisti o forestieri, si considera altresì utente del servizio:
 - a) il soggetto che soggiorna o dimora nel territorio del comune per periodi superiori a 183 giorni;
 - b) il soggetto che soggiorna occasionalmente per periodi inferiori o

uguali a 183 giorni purché correttamente informato da colui che mette a disposizione l'alloggio e/o il domicilio.

4. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, per l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV, si considera coresponsabile del corretto conferimento colui che a qualsiasi titolo metta a disposizione l'alloggio e/o il domicilio qualora non dimostri di aver correttamente informato il soggetto che vi dimora occasionalmente.
5. Si definisce *gestore* il soggetto che cura l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro sorte finale.
6. Si ha *conferimento* del rifiuto quanto il detentore se ne disfa, anche utilizzando le risorse e gli strumenti messi a disposizione del gestore.

Art. 3 - Definizione dei rifiuti urbani

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi, per sua decisione autonoma o ne sia obbligato dalla legge e dalle norme in vigore.
2. Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. I rifiuti urbani sono costituiti da:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati con atto del comune ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli assimilati e vegetali.
4. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti urbani si suddividono in:

¹ A titolo meramente esemplificativo i casi di esclusione sono quelli elencati 185 del D.Lgs. n. 152/2006.

- a) rifiuti ordinari, qualora non presentino caratteristiche particolari di gestione (scarti alimentari, rifiuti derivanti dalla pulizia degli edifici etc.);
- b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali non adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) rifiuti ingombranti, costituiti da beni durevoli di uso comune dimensioni tali da non essere compatibili con l'ordinario sistema di raccolta (oggetti di arredo, mobili, materassi, elettrodomestici, ecc.);
- d) rifiuti pericolosi e/o particolari, che, pur avendo un'origine civile, non possono essere inseriti nell'ordinario circuito di raccolta, perché costituiti da componenti potenzialmente nocivi, quali, ad esempio, pile e batterie, prodotti farmaceutici, medicinali, siringhe, oli minerali e vegetali, vernici, solventi, pesticidi, tubi fluorescenti, accessori per l'informatica, prodotti per le pulizie e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F";
- e) rifiuti esterni, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle rive dei corsi d'acqua e quelli provenienti dallo spazzamento stradale.

Art. 4 - Definizione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

1. Nelle more di una compiuta disciplina statale sui criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione prevista dall'art. 198 c.2 del D.L.gs. n. 152/2006, ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta ed alla conseguente applicazione alle relative superfici di formazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, si considerano *rifiuti speciali assimilati agli urbani* i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, prodotti in qualità e quantità compatibili con le modalità di svolgimento dell'ordinario servizio di raccolta e di trasporto e tali da non causare un costo di smaltimento superiore al ricavo derivante dall'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, considerata la superficie tassabile e l'entità della tariffa che ne deriva.

2. Le tipologie dei rifiuti di cui sopra sono quelle considerate nell'elencazione di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato

Interministeriale pubblicata sulla G.U. n. 253 del 13 agosto 1984 e successive modifiche e integrazioni e, a titolo esemplificativo, in Allegato 1, se ne elencano sommariamente alcuni.

3. In ogni caso i materiali devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) non devono presentare caratteristiche tecniche incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal gestore, ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.
- c) non devono appartenere al seguente elenco:
 - rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - rifiuti di imballaggi terziari;
 - rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.

Art. 5 - Rifiuti speciali -

1. Ai sensi della normativa vigente, sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

- k) il combustibile derivato da rifiuti;
 - l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
2. Ai fini del presente regolamento costituisce rifiuto speciale l'abbandono di carogne di animali da parte dei loro possessori o tutori a qualsiasi titolo.
 3. I flussi dei rifiuti speciali non assimilati devono essere tenuti separati da quelli dei rifiuti urbani ed assimilati ad opera dei produttori ed i detentori, ambedue obbligati allo smaltimento dei rifiuti stessi di norma a proprie spese, nel rispetto delle norme di riferimento cui si rinvia. Nel presente Regolamento è previsto un particolare sistema di raccolta da parte del Gestore per alcune tipologie di rifiuti di provenienza domestica.
 4. I rifiuti speciali costituiti dai residui dell'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani devono essere trattati dal gestore del servizio.

Art. 6 - Rifiuti pericolosi

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006.
2. Allo smaltimento dei rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori degli stessi, secondo le relative norme cui integralmente si rinvia.
3. Nel presente Regolamento è previsto un particolare sistema di raccolta da parte del gestore per alcune tipologie di rifiuti di provenienza domestica.

Art. 7 – Raccolta differenziata

1. La cosiddetta “raccolta differenziata” è contraddistinta dalla diversificazione, fin dall'origine, dei flussi di rifiuti recuperabili e/o riciclabili, con conseguente ruolo residuale del conferimento indifferenziato dei rifiuti non recuperabili da avviare allo smaltimento.
2. L'organizzazione della raccolta può essere articolata in varie forme (conferimento di tipo domiciliare, a richiesta, in contenitori dedicati su aree pubbliche e/o aperte al pubblico, ecc.) in relazione alla natura dei rifiuti ed alle caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche del territorio interessato, che può subire evoluzioni nel corso del tempo.
3. Gli eventuali ricavi ottenuti con le materie recuperate sono portati in detrazione dei costi complessivi del servizio di gestione del ciclo

dei rifiuti o reimpiegate in iniziative finalizzate all'incremento della raccolta differenziata.

Art. 8 – Isola ecologica - Ecopiazzola

1. L'isola ecologica, altrimenti detta anche *eco piazzola* o *centro di raccolta*, è un'area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, recintato, custodito ed aperto solo ad orari prestabiliti.
2. L'isola ecologica è realizzata con l'obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili e rappresenta un importante intervento di protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualità di vita.
3. Le modalità di utilizzo del centro di raccolta comunale sono predisposte al fine di regolamentarne l'uso da parte dei cittadini, agevolandone quanto più possibile l'accesso e l'utilizzo; sono ammessi a conferire presso l'isola ecologica solo i soggetti individuati all'art. 18 del Regolamento, che possono smistare gratuitamente e in modo differenziato le varie tipologie di rifiuti urbani ed assimilati, al fine di favorire il recupero degli stessi, garantendo una distinta gestione delle diverse frazioni.
4. Per il conferimento da parte delle sole utenze domestiche di alcune tipologie di rifiuti, elencate in apposita tabella, è previsto un sistema premiale di scontistica sulla Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.), descritto e regolato attraverso i relativi regolamenti comunali; i premi sono attribuiti in proporzione al peso del rifiuto conferito presso il centro di raccolta comunale, a condizione che l'utente sia in regola con il pagamento della tariffa.

TITOLO II

CAPO I

ATTIVITÀ DEL COMUNE, DEL GESTORE E DEGLI UTENTI

Art. 9 - Principi generali e criteri di comportamento

1. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse in funzione della salvaguardia della salute umana e dell'ambiente; essa deve svolgersi senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, il sottosuolo, la fauna e la flora, e senza danneggiare il paesaggio.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di

prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario; a tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e di collaborazione tra enti pubblici e privati coinvolti, nel rispetto degli atti di pianificazione territoriale e delle esigenze economiche locali.

3. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è realizzata mediante un sistema integrato nel quale, al fine di minimizzarne la produzione tramite ogni forma di preselezione possibile, il ruolo primario è costituito dalla raccolta differenziata.

4. Il Comune, nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche ai fini di un'ampia sensibilizzazione ambientale ed una piena responsabilizzazione degli utenti, promuove e si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato ed ambientaliste, degli operatori pubblici e privati e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. Il Comune favorisce le iniziative ed i sistemi tendenti alla riduzione della produzione dei rifiuti disincentivando l'utilizzo di contenitori, stoviglie ed altri materiali a perdere negli usi alimentari, così come l'utilizzazione di materiali provenienti dal materie prime secondarie nelle non alimentari, sia nelle attività gestite direttamente che in quelle promosse, finanziate o patrocinate dall'A.C.

Art. 10 - Attività particolari.

1. Il comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Il comune svolge la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento avvalendosi di un gestore, conformemente all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e altre aree verdi, possono essere espletati da altro soggetto, diverso dal gestore, individuato dal comune, mediante procedimenti di evidenza pubblica.

4. Oltre al servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, il comune garantisce il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e

aree comunali o soggette all'uso pubblico, nonché gli altri servizi previsti dal Titolo III° del presente Regolamento.

5. Competono, inoltre, al comune, l'attivazione delle iniziative di raccolta differenziata ai fini del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che, per la loro composizione, se mescolate possono essere pericolose per l'ambiente.

Art. 11 - Ordinanze contingibili ed urgenti.

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità igienico-sanitarie di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, con l'osservanza delle prescrizioni e nei limiti posti dall'art. 191 del D.Lgs. n.152/2006.

Art. 12 - Attività del gestore del servizio - Contratto di servizio.

1. Al gestore del servizio competono le seguenti attività, che possono essere espletate direttamente o mediante soggetti terzi, fermo restando il suo ruolo di unico referente della gestione:

- a) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le fasi;
- b) la pulizia e lo spazzamento delle strade, aree comunali e soggette ad uso pubblico;
- c) l'attuazione e la promozione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
- d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs. 152/2006;
- e) la gestione operativa delle stazioni ecologiche;
- f) l'informazione all'utenza circa le modalità e gli orari della raccolta dei rifiuti e degli altri servizi espletati;
- g) la verifica ed il controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al comando di Polizia Municipale;
- h) l'individuazione delle nuove tipologie di rifiuto proposte in conferimento dalle utenze domestiche.

2. Le modalità di gestione sono definite al momento di affidamento del servizio in un apposito *contratto di servizio*, nel rispetto delle norme vigenti e del presente Regolamento e prevedendo sanzioni per il suo mancato rispetto da parte del gestore.

3. A seguito dalla intervenuta acquisizione di elementi conoscitivi innovativi sulla tossicità e nocività di tipologie di rifiuto noti o non ancora noti, il comune può emanare disposizioni dirette ad eliminare i rischi igienico-sanitari derivanti dalla qualità dei rifiuti e/o da situazioni relative alla funzionalità degli impianti di smaltimento esistenti.

4. Tali disposizioni potranno prevedere termini, anche gradualmente, per la riduzione o eliminazione dei rifiuti intrattabili e dei prodotti da cui essi derivano.

5. Nuove disposizioni organizzative potranno essere adottate a seguito dell'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della stipula del contratto che possono determinare il miglioramento del servizio di gestione.

6. Nei casi previsti dai precedenti commi 3, 4 e 5 potrà essere disposta la modifica del contratto di servizio esistente col gestore.

Art. 13 - Attività degli utenti del servizio.

1. Competono agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, tutte le attività di conferimento nelle modalità indicate dalle norme di legge o del presente Regolamento.

2. Nel presente regolamento si richiamano le disposizioni di cui al Capo I, Titolo I della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni sul divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.

3. Fermo restando il rinvio alle norme speciali contenute nella L.R. n. 39/2000, è vietato bruciare rifiuti di qualsiasi natura all'aperto e/o all'interno di fabbricati ed impianti che non siano stati specificatamente autorizzati secondo la normativa vigente.

4. Fatto salvo il rispetto della normativa antinquinamento inerente le emissioni in atmosfera nonché di quella nazionale e regionale in materia di prevenzione e rischio incendi, sono esclusi dal divieto indicato al comma 4 gli abbruciamenti di scarti verdi derivanti da attività agricole o di giardinaggio, purché all'aperto e in situazioni tali da non creare nocimento a persone o beni posti nelle immediate vicinanze, purché in assenza di

forte vento, in orario compreso tra le 6,00 e le 10,00, con fuoco delimitato accuratamente e in presenza di custodia attiva.

5. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento, in caso di violazione dei divieti di cui ai commi 2 è fatto obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

6. Il Sindaco, o suo delegato, dispone con ordinanza le operazioni necessarie ai fini del rispetto del precedente comma ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede l'Amministrazione ai sensi di legge fermo restando il recupero delle somme anticipate.

7. L'utenza del servizio è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi stessi.

TITOLO III

GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I

GESTIONE DEI RIFIUTI ORDINARI ED ASSIMILATI

Art. 14 - Ambito di applicazione.

1. Il presente Titolo riguarda le fasi di gestione dei rifiuti urbani, non ingombranti ordinari, i rifiuti speciali assimilati agli urbani, per tutte le fasi di gestione, nonché gli imballaggi primari e secondari nei limiti di cui all'articolo 3.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene effettuato su tutto il territorio comunale, nel quale l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.

3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, con le frequenze indicate nel contratto di servizio con il gestore, comunque in modo da evitare che l'eccessiva permanenza di detti rifiuti nei contenitori dia luogo ad inconvenienti igienici.

4. La localizzazione e la frequenza delle operazioni stabilite possono essere modificate dal gestore, con l'approvazione del Comune, per il miglioramento del servizio, tenendo conto delle necessità igienico-sanitarie del territorio, delle nuove urbanizzazioni, del percorso dei mezzi addetti al servizio, della

densità della popolazione, della distanza degli utenti dai contenitori e del posizionamento dei contenitori stessi.

Art. 15 – Individuazione e modalità.

1. In attuazione di quanto disposto per la raccolta differenziata, il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologie di rifiuto conferito e di utenza servita, servendosi di contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
2. Ai fini di ottenere flussi di rifiuti da destinare al riutilizzo, riciclaggio e recupero per materia ed energia e di diminuire l'impatto ambientale degli impianti di trattamento e smaltimento mediante la preventiva eliminazione di alcune tipologie di rifiuti, gli stessi devono essere conferiti a cura degli utenti in forma differenziata, in modo tale da raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee quanto più possibile e purati di sostanze o materiali estranei, presso gli appositi punti di raccolta e/o contenitori, secondo le modalità prescritte dal gestore in accordo col comune.
3. I responsabili e/o gestori di attività commerciali e produttive non possono conferire rifiuti ingombranti e imballaggi nei cassonetti della raccolta differenziata stradale di cui al successivo art. 16 e mediante sistema porta a porta di cui al successivo art. 17. I medesimi soggetti dovranno conferire rifiuti ingombranti e imballaggi mediante accordo diretto col gestore per il loro ritiro presso la sede dell'attività, fermo restando che potranno conferire i medesimi rifiuti presso l'isola ecologica di cui all'art. 18.
4. La modalità di raccolta nelle aree in cui viene espletato il servizio è quella del "sistema integrato" comprensivo dell'attività di raccolta differenziata.
5. Il sistema integrato viene attuato attraverso le seguenti metodologie di raccolta:
 - a) stradale con contenitori di accentrimento (art. 16);
 - b) sistema "porta a porta" o domiciliare (art. 17);
 - c) presso stazione di conferimento o "isola ecologica" (art. 18);
 - d) "di prossimità" con contenitori stradali localizzati temporaneamente (art. 19).
6. In tutti i casi è vietato gettare, depositare o abbandonare i rifiuti destinati alla raccolta differenziata in luoghi, aree o contenitori che

non siano quelli appositamente predisposti dall'A.C. e dal Gestore.

Art. 16 - Conferimento - Raccolta differenziata stradale.

1. La raccolta differenziata viene effettuata mediante contenitori costituiti da cassonetti rigidi, di varia capacità, dislocati su suolo pubblico o di uso pubblico e contraddistinti da un colore distintivo e da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
2. Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati il colore dei contenitori utilizzati dovrà essere:
 - Frazione organica: MARRONE
 - Carta e cartone: BIANCO
 - Misto secco non riciclabile (indifferenziato): GRIGIO
 - Multimateriale (vetro, lattine e plastica): BLU (Campana)
3. Il conferimento nei contenitori stradali può essere effettuato in qualsiasi momento nell'intervallo fra uno svuotamento e l'altro dagli utenti del servizio come definiti ai commi 2 e 3 dell'art. 2.
4. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione all'aperto ed il rischio di dispersione sul suolo, i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori chiusi in sacchetti o in altri involucri idonei all'uso.
5. Nel caso di conferimento in contenitori stradali, l'utente è tenuto a servirsi del cassonetto situato nella piazzola di posizionamento prossima alla propria abitazione, assicurandosi che non sia già colmo e che il relativo coperchio sia perfettamente chiuso, in caso contrario, sarà tenuto a recarsi a quello più vicino o a conservare i rifiuti presso la propria abitazione.
6. Al fine di gestire al meglio i contenitori messi a disposizione dal gestore i rifiuti derivanti da imballaggi come cartoni, bottiglie e contenitori di plastica devono essere opportunamente schiacciati in modo da minimizzare al massimo il loro ingombro.
7. Per l'efficacia del servizio e della salvaguardia dell'incolumità pubblica e degli operatori è vietato:
 - a) conferire i rifiuti in forma sciolta o liquida, od in fase di combustione;
 - b) conferire materiali, metallici e non, che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta;

- c) depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai contenitori;
 - d) conferire i rifiuti urbani ingombranti con gli ordinari sistemi di raccolta o situarli sui marciapiedi o sulle strade anche in prossimità dei cassonetti;
 - e) miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- 8.** Con il divieto di miscelazione delle diverse tipologie di rifiuto è fatto parimenti obbligo di conferire gli stessi nei contenitori adeguati.
- 9.** Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti od acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
- 10.** Il gestore provvede a pubblicizzare tutte le caratteristiche del servizio, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati male o scorrettamente dall'utenza. Nelle campagne pubblicitarie, il gestore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e conciso e figure facilmente interpretabili, nonché tradurre la comunicazione nelle altre lingue, diverse dall'italiano, più diffuse sul territorio comunale.
- 11.** Potranno essere attivate forme sperimentali di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

Art. 17 – Conferimento - Raccolta differenziata porta a porta.

- 1.** Sulla base degli orientamenti indicati dall'Unione Europea e dalle leggi nazionali ed in ottemperanza di quanto disposto in materia dal "Piano regionale di gestione dei rifiuti" e dal "Programma provinciale di gestione dei rifiuti", il gestore del servizio definisce, in accordo con l'A.C., opportuni sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con l'incremento del sistema porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, alle frazioni organiche, alla frazione multi materiale e indifferenziata.
- 2.** I rifiuti devono essere conferiti in sacchetti di provata resistenza ed accuratamente chiusi e depositi a piè di fabbricato presso l'ingresso delle abitazioni, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo

di raccolta, in modo da evitare intralci al transito veicolare o pedonale, nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune e dal Gestore.

3. Per agevolare la raccolta con il sistema porta a porta il Gestore fornirà ad ogni famiglia o utenza un kit avente le seguenti caratteristiche riportate in Allegato 2; le modifiche a tali modalità da parte del gestore e/o dell'A.C. non costituiscono modifica al presente regolamento, fermo restando che dovranno risultare omogenee.

4. Vista la continua ricerca tesa allo sviluppo di tecnologie e trattamenti finalizzati alla trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria (MPS) e dalla successiva re-immissione nel ciclo della materia il gestore sul proprio sito mette a disposizione dell'utilizzatore del servizio raccolta dei rifiuti un accurato elenco degli articoli e delle categorie merceologiche recuperabili.

5. Al fine di aumentare la percentuale del differenziato recuperabile è importante che l'utilizzatore del servizio faccia molta attenzione alla qualità del conferito che dovrà essere pulito e privo di contaminazioni che potrebbero compromettere il recupero sia del contenuto del sacchetto che quello degli altri sacchi una volta frantumati ed inseriti nel processo meccanico di recupero.

6. Il servizio di raccolta è svolto tutti i giorni fatta eccezione per i giorni festivi con inizio dalle ore 21,00; la periodizzazione e la calendarizzazione giornaliera della raccolta porta a porta viene definita dal gestore in accordo con l'amministrazione comunale e lo stesso gestore dovrà curare ed effettuare idonea pubblicità.

7. Per tutte le frazioni, quartieri, vie e piazze per le quali è prevista la raccolta differenziata mediante il sistema "porta a porta" è fatto obbligo il rispetto del conferimento dei rifiuti in prossimità dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti.

8. Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta è vietato esporre i sacchi o contenitori nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure in orario diverso da quello in cui si svolge il servizio e comunque in modo diverso secondo quanto stabilito dalle modalità esecutive previste.

9. Nelle zone servite dalla raccolta porta a porta è fatto divieto all'utenza domestica e non domestica di conferire nei contenitori destinati alla raccolta differenziata con modalità diverse da quelle indicate dal gestore del servizio di raccolta.

10. Inoltre nella zona in cui vige il sistema di raccolta porta a porta è assolutamente vietato:

- a) Immettere nei sacchi in dotazione rifiuti diversi da quelli a cui sono destinati;
- b) Immettere i rifiuti in sacchi diversi da quelli in dotazione se non specificatamente permesso mediante comunicazione del gestore o dell'A.C.;
- c) Immettere nei sacchi rifiuti non preventivamente separati per tipologia;
- d) Collocare sul suolo pubblico rifiuti di carta, cartone e imballaggi, fuori dai sacchi di carta, non costipati o impacchettati.

Art.18 - Conferimento - Isola ecologica

1. Il Centro di Raccolta del Comune di Pontedera è situato a Pontedera, località La Bianca, in via Don Mei, ed è aperto al pubblico secondo l'orario che è reso noto mediante tabella posta all'ingresso del centro di raccolta e pubblicata sul sito web del Comune di Pontedera e su quello del Gestore del ciclo dei rifiuti.

2. Dalla pubblicazione di detto regolamento altre isole ecologiche potrebbero essere realizzate sul territorio comunale qualora l'amministrazione ed il Gestore lo ritenessero necessario;

3. Facendo riferimento alla definizione data all'art. 8, sono destinatari del servizio e accesso all'area e possono usufruire del Centro di Raccolta comunale esclusivamente:

- a) Gli utenti del servizio come definiti dal comma 2 dell'art. 2 (cittadini residenti nel Comune di Pontedera e i cittadini non residenti nel Comune di Pontedera, titolari di utenze domestiche sul territorio, comprovabili dal regolare pagamento della T.I.A.);
- b) le attività insediate nel Comune di Pontedera, che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti urbani, attraverso i soggetti autorizzati, esclusivamente per il conferimento dei rifiuti urbani differenziati quali carta e cartone da imballaggio e RAEE, non provenienti dalle aree produttive aziendali, ma dalle aree adibite ad ufficio;
- c) le attività insediate nel Comune di Pontedera, che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti urbani, di cui al

D.M. 8 marzo 2010, n. 65, esclusivamente per il conferimento dei RAEE da utenze domestiche nella quantità massima mensile di kg. 3500 per ogni singola attività;

- d) coloro che operano per conto del Comune di Pontedera, in possesso di autorizzazione temporanea scritta rilasciata dall'A.C.;
- e) le Associazioni senza scopo di lucro, le onlus, le parrocchie ecc. che godono della esenzione dal pagamento della bolletta T.I.A. in possesso di autorizzazione temporanea scritta rilasciata dall'A.C.

4. La quantità massima mensile indicata alla lettera d) del comma 3, dovrà essere distribuita in tutto l'arco temporale del mese; il conferimento giornaliero ammesso è di massimo 4 pezzi per produttore (piccolo conferitore).

5. Lo smaltimento di tutti i rifiuti speciali provenienti da attività produttive non potrà avvenire attraverso conferimento al Centro di Raccolta comunale o tramite il Gestore del servizio pubblico ma dovrà essere curato direttamente e a proprie spese dall'attività produttiva medesima;

6. Il Centro di Raccolta comunale come disciplinato dall'art. 4 del D.M. 8 aprile 2008, modificato dal D.M. 3 maggio 2009 può accogliere le tipologie di rifiuti riportate in Allegato 3; i quantitativi oggetto di contingentamento possono essere conferiti solo da coloro che operano per conto del Comune di Pontedera.

7. L'accesso al Centro di raccolta comunale è consentito, per le utenze domestiche, mediante presentazione, al personale di custodia, della tessera sanitaria personale del cittadino, del codice anagrafico relativo all'utenza stessa oppure del codice fiscale attraverso il quale è possibile risalire al codice anagrafico; per le utenze non domestiche, l'accesso al Centro di raccolta comunale è consentito previa presentazione di bolletta T.I.A.

8. Le autorizzazioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 3 sono rilasciate esclusivamente dal Servizio Ambiente del 1° Settore o dal Servizio Gestione Servizi del 3° Settore.

9. Per le modalità di conferimento si veda l'Allegato 3.

Art.19 – Conferimento di prossimità - Sistema iGenio

1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla CE e dalle leggi nazionali ed in ottemperanza di quanto disposto in materia dal "Piano

regionale di gestione dei rifiuti” e dal “Programma provinciale di gestione dei rifiuti”, il Gestore del servizio definisce, in accordo con l’A.C., opportuni sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con l’incremento del sistema porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, alle frazioni organiche, alla frazione multi materiale e indifferenziata

2. Per garantire il servizio porta a porta anche nelle zone caratterizzate dalla presenza di numerose attività commerciali, palazzi storici e condomini privi di aree idonee al collocamento dei contenitori domiciliari il Gestore ha la facoltà di introdurre delle strutture mobili, che verranno montate in aree prestabilite, tali da permettere il conferimento dei rifiuti in appositi cassonetti dotati di chiusura elettronica con chiave in possesso degli abitanti abilitati al conferimento.

3. Per agevolare la raccolta con il sistema porta a porta il Gestore fornirà ad ogni famiglia o utenza un kit avente le seguenti caratteristiche riportate in **Allegato 2**, bidoncino escluso.

4. Per quanto riguarda le modalità di raccolta e conferimento dovrà essere rispettato quanto stabilito dall’art. 17 riguardante il porta a porta.

5. Gli orari ed i giorni del posizionamento dei contenitori di conferimento saranno stabiliti dal Gestore in accordo con l’Amministrazione comunale.

6. L’accesso ai contenitori dei rifiuti è permesso solo agli utenti aventi diritto mediante chiave magnetica identificativa fornita a cura del gestore; la chiave contiene un codice identificativo che permetterà di conteggiare gli svuotamenti effettuati per il secco non riciclabile.

Art.20 - Norme relative ai contenitori collocati in area pubblica o di uso pubblico.

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono posizionati, a cura del Gestore del Servizio, su aree pubbliche o private di uso pubblico secondo un piano di localizzazione approvato dall’ufficio competente, soggetto a periodici aggiornamenti per intervenute modifiche dell’organizzazione del servizio, dell’assetto viario o di altre evenienze connesse, nel rispetto del vigente codice della strada.

2. La localizzazione deve tenere conto di esigenze di arredo urbano e di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell’utenza che da parte degli

appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio e deve rispettare le seguenti indicazioni:

- a) non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale;
- b) deve prevedere che i contenitori siano collocati ad una distanza tale da rispettare le massime garanzie igienico-sanitarie con la possibilità di delimitare l’area interessata con segnaletica orizzontale di colore giallo, e, quando necessario, sia possibile installare protezioni di ancoraggio e di fermo dei contenitori;
- c) gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall’utenza automobilistica con almeno 30 centimetri per lato;
- d) salvo motivi oggettivi insuperabili, deve essere mantenuta una distanza di 3 metri in orizzontale rispetto a portoni e finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e a ingressi di attività commerciali che trattano generi alimentari - quali bar, alimentari, pasticcerie e ristoranti, supermercati, pizzerie, ecc.;
- e) non deve prevedere la possibilità di collocare contenitori in adiacenza di edifici classificati di interesse storico ai sensi di legge e del regolamento urbanistico.

5. Sono fatte salve le localizzazioni preesistenti, ove non sia possibile un’alternativa idonea e conforme al presente regolamento.

6. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori è determinata in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere e alle verifiche delle effettive esigenze, tenendo anche conto della tipologia di utenza servita, delle dimensioni della rete stradale e delle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare.

7. Contenitori stradali di adeguata capacità dovranno trovare collocazione nelle immediate vicinanze di giardini pubblici e cimiteri, e dovranno essere adeguatamente considerate le esigenze di conferimento proprie di alcune tipologie di utenti, quali attività commerciali o di servizio, con riferimento all’estensione dei locali ed alla tipologia e quantità di rifiuti assimilati agli urbani da essi prodotti.

- 8.** I contenitori devono:
- avere forma e apertura tale da ostacolare e/o disincentivare l’erroneo conferimento di tipologie diverse di rifiuti da quelle cui sono espressamente dedicati;

- essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedirne esalazioni moleste;
- essere sottoposti, insieme alle piazzole di sedime, a frequenti lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria;
- avere applicate strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità previste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento.

9. Ove previsti in area privata, i contenitori devono comunque essere di proprietà del Gestore, salvo casi del tutto particolari che saranno preventivamente regolati con il proprietario dell'area.

10. Nelle aree cimiteriali, in occasione di festività e in particolari ricorrenze in cui normalmente si verifica un aumento della produzione di alcuni rifiuti, potranno essere collocati temporaneamente ulteriori contenitori in modo da prevenire l'accumulo di rifiuti.

11. In caso di interventi di urbanizzazione riconducibili a piani particolareggiati di qualsivoglia natura, sia di iniziativa pubblica o privata, in sede di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria devono essere previsti adeguati spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal gestore e in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

12. Al fine di consentire una corretta gestione dei rifiuti in ambiti ad alte densità abitativa e/o terziaria, nel caso di nuova edificazione di edifici condominiali con un numero di alloggi pari o superiore a 6 unità, spazi e/o aree da destinare alla collocazione dei cassonetti porta rifiuti, utili allo stoccaggio anche temporaneo per il conferimento porta a porta.

13. Può essere derogato dall'obbligo di cui al comma 12 solo per impedimenti di natura tecnica ed economica oggettivi (bilancio costi/benefici), da dimostrare con opportuna relazione dettagliata da parte del tecnico progettista, per la quale dovrà essere espresso giudizio motivato anche dal tecnico-istruttore della pratica edilizia.

14. Lo stesso obbligo di cui al comma 12 si applica agli edifici soggetti a manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione edilizia nella quale sia previsto un numero di alloggi maggiore del manufatto originario.

15. Fermo restando l'obbligo di carattere generale di cui ai commi 11, 12 e 14, la disciplina procedimentale per l'individuazione degli spazi e/o aree idonei è contenuta nel Regolamento edilizio e nelle N.T.A. dei singoli interventi particolareggiati.

16. Nell'impossibilità di gestire il servizio su strada in caso di elevato numero di cassonetti, l'A.C. si riserva la possibilità di creare isole ecologiche anche con accesso controllato e/o limitato.

17. Nel caso di utenze poste all'interno di aree private (cortili, parcheggi, resedi), accessibili senza limitazioni di sorta (cancelli o sbarre) e suscettibili di essere utilizzate come area di manovra per i mezzi di servizio, l'A.C., in accordo con le utenze interessate e il gestore, può decidere che la raccolta venga effettuata all'interno delle medesime.

18. In qualsiasi caso e localizzazione è vietato sbloccare i freni di stazionamento, spostare, ribaltare o danneggiare i cassonetti ed eseguirvi scritte; è vietato, altresì, affiggervi materiali di qualsiasi natura se non espressamente autorizzati.

Art. 21 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati.

1. Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti vengono determinati dal Comune su proposta del gestore in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

2. Per effettuare il servizio, il gestore propone al Comune le caratteristiche dei mezzi di raccolta, che dovranno privilegiare l'utilizzo di mezzi elettrici o con altri sistemi di propulsione a basso impatto.

3. Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza; il gestore curerà di evitare lo spandimento dei rifiuti durante la raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante i contenitori, nonché, di effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione degli stessi.

4. Nelle zone dove viene effettuata la raccolta "porta a porta" viene fissato un preciso orario di transito del mezzo di raccolta coordinato con l'orario di esposizione dei rifiuti, che sarà reso pubblico all'utenza con metodi idonei e diversificati.

5. È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti,

nelle abitazioni e nelle aree private, fatti salvi i casi previsti dal comma 17 dell'art. 19; l'autorizzazione deve essere richiesta dagli interessati ed è revocabile in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'A.C. che, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in relazione ad essa.

6. Per i contenitori dislocati da privati, la pulizia e disinfezione è a carico di questi.

7. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato separatamente per categorie omogenee di rifiuti, con idonei automezzi, che oltre alla tipologia di motorizzazione di cui al precedente comma 2, dovranno in ogni caso possedere requisiti tipologici, conservazione e manutenzione tali da evitare la dispersione di materiale, ogni emanazione di odori molesti ed ogni offesa al decoro cittadino nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e delle norme di sicurezza.

8. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono osservare le norme del Codice della Strada in tema di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'A.C. per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico in caso di manifesta necessità.

9. Dopo la raccolta e il trasporto, i veicoli devono essere adeguatamente lavati e periodicamente disinfettati secondo un calendario comunicato dal gestore all'A.C.

Art. 22 - Compostaggio domestico.

1. Il Comune promuove pratiche di compostaggio domestico, come utile sistema di recupero del materiale organico, integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata, nei riguardi di avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura, sfalcio dei prati, fogliame, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato, ecc.

2. Il compostaggio domestico, praticabile dalle utenze che dispongono di giardino e/o orto, si può attuare anche attraverso l'uso di compostiere, evitando che ciò comporti disagi ai residenti con cattivi odori o motivo per l'intrusione di animali.

3. Il gestore provvederà gratuitamente alla consegna degli specifici contenitori agli utenti che ne faranno richiesta.

art. 23 - Destinazione dei rifiuti urbani raccolti.

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree

attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.

2. Per gli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 152/06 si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti e sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI o privati).

3. I rifiuti indifferenziati residuali ed i rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, sono destinati allo smaltimento tramite interrimento o termodistruzione, nel rispetto della normativa vigente, prioritariamente mediante impianti per la produzione o il recupero di energia.

4. Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio di gestione sono di proprietà del Comune anche qualora contengano e/o nascondano oggetti di valore.

Art. 24 - Modalità di pesata dei rifiuti urbani e assimilati.

1. Il gestore dei servizi di gestione dei rifiuti urbani adotta modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale.

2. Il servizio di pesatura deve essere organizzato in modo tale che i rifiuti vengano individuati per tipologia e per quantità prodotte nelle diverse zone della città.

3. La pesatura è effettuata presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti ed i relativi dati dovranno essere resi comunicati all'A.C. anche con sistemi informatici a scadenza almeno mensile e suddivisi per flussi: rifiuti misti, rifiuti omogenei (per i vari tipi), rifiuti pericolosi (vari tipi), rifiuti ingombranti (vari tipi), rifiuti esterni.

4. I quantitativi di cui al comma precedente devono essere riportati in dettaglio secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e tali da consentire la realizzazione di un catasto dei rifiuti prodotti nel territorio comunale.

Art. 25 - Trattamento di rifiuti urbani e assimilati.

1. I rifiuti urbani ed assimilati di cui al presente Titolo devono essere trasportati agli impianti di trattamento autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CAPO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI.

Art. 26 – Conferimento.

1. L'asportazione dei rifiuti ingombranti (mobili, accessori, elettrodomestici e componenti di arredamento) di origine domestica che hanno esaurito la loro durata operativa, avviene su richiesta dell'utente tramite un servizio speciale di ritiro a domicilio organizzato dal Gestore del servizio, con le modalità e negli orari previsti dallo stesso e comunicati all'A.C.
2. Il servizio di ritiro è attivato esclusivamente per le utenze domestiche e per ogni conferimento di ingombranti il numero massimo dei pezzi non può essere maggiore di tre; quantitativi superiori a tale limite devono essere portati presso le stazioni ecologiche comunali.
3. Il conferimento deve avvenire a piè del fabbricato presso l'ingresso delle abitazioni, comunque in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta ed in modo tale da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione, nei giorni e negli orari concordati con il Gestore del servizio.
4. E' vietato conferire rifiuti ingombranti con gli ordinari sistemi di raccolta o situarli sui marciapiedi o sulle strade anche in prossimità dei cassonetti.
5. Presso le stazioni ecologiche comunali appositamente attrezzate dal Gestore, il singolo utente può conferire direttamente, e senza alcuna autorizzazione, i rifiuti urbani ingombranti; ove il conferimento avvenga mediante di intermediario (ditta privata) dovrà essere compilato l'apposito modulo di delega contenente i propri dati anagrafici ai fini del controllo da parte del Comune.
6. Per i rifiuti di cui al presente articolo, potranno essere disposte delle incentivazioni economiche, anche consistenti in riduzioni o sconti della tassa da corrispondere per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, in relazione alla tipologia o alla quantità di rifiuti conferiti direttamente dagli utenti privati presso le stazioni ecologiche comunali, nelle modalità previste dall'A.C. di concerto con il gestore.

Art. 27 – Trasporto e smaltimento.

1. Fermo restando la particolare tipologia del rifiuto di cui al presente capo, per il trasporto e

lo smaltimento valgono le prescrizioni generali già indicate agli articoli 21, 23, 24 e 25.

CAPO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art. 28 - Ambito di applicazione.

1. Il presente Capo riguarda la gestione delle particolari tipologie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, non possono essere inseriti nell'ordinario circuito di raccolta dei rifiuti urbani, perché o costituiti da componenti potenzialmente nocivi, oppure soggetti a forme particolari di trattamento.
2. Per la gestione dei rifiuti in questione, dovranno essere adottati sistemi differenziati di conferimento, trasporto, trattamento, stoccaggio e smaltimento, tali da poter garantire la più ampia tutela della salute pubblica ed ambientale, e perseguiti, in via prioritaria, obiettivi di contenimento della produzione e di promozione di sistemi di riciclaggio e/o recupero dei rifiuti stessi; inoltre sono favorite le iniziative tendenti alla riduzione della pericolosità dei rifiuti nei confronti dell'uomo e dell'ambiente.
3. Per incoraggiare un comportamento responsabile da parte degli utenti in funzione degli obbiettivi enunciati nel precedente comma, potranno essere disposte delle incentivazioni economiche ai sensi del comma 6 dell'articolo 26.

Art. 29 - Divieti ed obblighi.

1. È fatto assoluto divieto di gettare, depositare o abbandonare rifiuti urbani pericolosi in luoghi, aree o contenitori che non siano quelli appositamente predisposti dalla pubblica amministrazione, sia che detti rifiuti si trovino fisicamente isolati, sia che si accompagnino o siano commisti o confusi con altri rifiuti.
2. I produttori di rifiuti urbani pericolosi sono tenuti al conferimento degli stessi negli appositi punti di raccolta differenziata, secondo le modalità prescritte dal Comune.
3. Resta salvo ogni altro divieto ed obbligo previsto dalla legge a carico dei produttori di rifiuti pericolosi.

Art. 30 - Trasporto.

1. Il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi deve essere effettuato con automezzi e modalità idonei in funzione della tipologia dei

rifiuti interessati, in modo tale da evitare sversamenti all'esterno e curando la separazione fra materiali suscettibili di un recupero e quelli destinati allo smaltimento.

2. Lo stato di conservazione e manutenzione degli automezzi deve assicurare la massima sicurezza igienico-sanitaria nel rispetto principi di tutela della salute pubblica ed ambientale cui si ispira il presente Regolamento.

3. È consentito il trasporto di diversi tipi di rifiuti pericolosi sullo stesso automezzo, purché, sia evitato ogni rischio di commistione o di reazione fra essi.

Art. 31 - Centri di stoccaggio provvisorio.

1. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuato in apposite aree e locali gestite nel rispetto delle condizioni di legge, in modo tale da evitare sversamenti; l'ubicazione delle aree, o centri di stoccaggio, deve tener conto della loro compatibilità con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale e del paesaggio.

2. I centri di stoccaggio provvisorio devono essere adeguatamente controllati e resi inaccessibili agli estranei; in luogo visibile deve essere apposta una targa che individui la destinazione del luogo (*Centro di stoccaggio Rifiuti Pericolosi*) e vieti l'accesso ai non addetti al servizio.

3. È ammesso lo stoccaggio di diversi tipi di rifiuti urbani pericolosi purché sia evitato ogni rischio di commistione o di reazione fra essi.

Art. 32 - Smaltimento definitivo -Recupero metalli hi-tech.

1. Lo smaltimento definitivo dei rifiuti urbani pericolosi deve avvenire con le tecniche e le modalità prescritte dalla normativa vigente per ogni tipologia di rifiuto.

2. Nell'ambito delle modalità di smaltimento definitivo saranno preferiti i sistemi di riciclaggio o recupero dei rifiuti urbani pericolosi o di materie o energie contenute dagli stessi.

3. Con riferimento al successivo art. 36, particolare attenzione deve essere posta nel recupero dei cosiddetti "metalli high-tech" ovvero quei materiali utilizzati in dispositivi tecnologici, tra cui le terre rare, ma anche il litio, il gallio e l'indio, usato per gli schermi dei computer, tutti che costituiscono materiali "intrinsecamente riciclabili" e al fine attuare quanto necessario per ridurre e/o annullare lo spreco inutile di importanti risorse naturali ed economiche.

Art. 33 - Pile e batterie.

1. Si intendono per batterie e pile gli accumulatori di energia o apparati chimici produttori di corrente elettrica, di piccole dimensioni, tipo pile a secco, con carbone e biossido di manganese, batterie nichel-cadmio, pile al mercurio (dette anche a bottone), batterie di autoveicoli e natanti etc.

2. Ai fini del conferimento delle pile scariche da parte dei cittadini il gestore mette a disposizione appositi contenitori dislocati presso gli esercizi commerciali interessati alla vendita delle pile (negozi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, foto ottica, tabacchi, supermercati, ecc.) o presso le circoscrizioni comunali o, ancora, presso le sedi dell'A.C. accessibili al pubblico.

3. Il gestore, qualora lo ritenga opportuno, potrà procedere anche alla installazione di idonei contenitori esterni, purché, gli stessi garantiscano la più completa sicurezza della collettività.

4. Il gestore provvede alla raccolta delle pile esauste con cadenza almeno mensile, disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.

5. Il gestore predispone altresì uno specifico servizio di raccolta periodica delle pile presso i punti di cui al secondo comma, con fornitura di nuovi sacchetti; il gestore garantisce anche la raccolta anticipata nell'ipotesi in cui il contenitore venga eccezionalmente riempito prima della data di raccolta programmata e previa richiesta del detentore.

6. Per le batterie di autoveicoli o simili il gestore predispone un servizio di raccolta su chiamata, soltanto per modeste quantità. In ordine alle modalità di conferimento, si applicano le procedure previste dall'art. 25 per i rifiuti ingombranti.

7. Sono consentite diverse destinazioni dei rifiuti di cui al presente articolo, purché, finalizzate al riciclaggio o recupero e salvo il potere di controllo della pubblica amministrazione.

8. È consentito il conferimento diretto di pile e batterie, ad opera dell'utente, presso le stazioni ecologiche comunali, senza alcuna autorizzazione.

Art. 34 - Prodotti farmaceutici.

1. Si intendono per prodotti farmaceutici i rifiuti costituiti da contenitori (compresse, capsule, perle, supposte, ovuli, etc. e

contenitori in vetro per farmaci liquidi), sostanze ancillari (eccipienti, additivi, dolcificanti, diluenti, coloranti etc.) e forme farmaceutiche (sostanze chimiche ad attività farmacologica - c.d. principi attivi) scaduti o rimasti inutilizzati o parzialmente utilizzati e destinati all'abbandono.

2. Le confezioni cartacee che contengono i farmaci sono soggette all'ordinario sistema di raccolta in forma differenziata.

3. Ai fini del conferimento dei farmaci scaduti da parte dei cittadini, il gestore distribuisce a tutte le farmacie comunali, distretti socio-sanitari e circoscrizioni appositi contenitori, muniti di coperchio e chiusura a chiave, con resistente sacchetto di materiale plastico intercambiabile.

4. Per gli stessi fini del comma 3, il Comune, qualora ritenuto necessario per la completezza del servizio, può procedere alla predisposizione di contenitori metallici esterni su area pubblica, perché, sia garantita la più completa sicurezza della collettività.

5. Il gestore predispone altresì uno specifico servizio di raccolta periodica dei medicinali presso i punti di cui al terzo comma, con fornitura di nuovi sacchetti, garantendo altresì l'eventuale raccolta anticipata nell'ipotesi in cui il contenitore venga eccezionalmente riempito prima della data programmata e previa richiesta del detentore.

6. Sono consentite diverse destinazioni del rifiuto, purché finalizzate al riciclaggio o recupero e salvo il potere di controllo pubblico.

7. È consentito il conferimento diretto dei farmaci scaduti, ad opera dell'utente, presso le stazioni ecologiche comunali, senza alcuna autorizzazione.

Art. 35 - Oli e grassi vegetali.

1. Gli oli vegetali usati, residui dalla cottura degli alimenti, devono essere conferiti separatamente presso le Stazioni ecologiche comunali o altri punti di raccolta organizzati dal gestore, esclusivamente da utenti privati, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per l'ambiente.

2. I responsabili e/o gestori di attività commerciali non possono versare oli vegetali usati e residuali nella pubblica fognatura e dovranno conferirli mediante accordo diretto col gestore per il loro ritiro presso la sede dell'attività, fermo restando che potranno conferire i medesimi rifiuti presso l'isola ecologica di cui all'art. 18.

3. Al fine di incentivare il corretto conferimento degli oli da parte dei cittadini, il gestore distribuisce alle strutture commerciali, di media o grande distribuzione, appositi contenitori, muniti di coperchio e chiusura a chiave, atto al loro versamento. Dietro richiesta degli interessati, il gestore distribuisce idonei contenitori anche ad altri esercizi commerciali.

4. Il gestore predispone altresì uno specifico servizio di raccolta periodica degli oli presso i punti di cui conferimento, garantendo altresì l'eventuale raccolta anticipata nell'ipotesi in cui il contenitore venga eccezionalmente riempito prima della data programmata e previa richiesta del detentore.

Art. 36 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

1. Sono considerati rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gli oggetti usati che presentano componenti tecnologici di tipo elettrico ed elettronico e che rientrano nelle seguenti categorie, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che ne costituiscono parte integrante:

- a) Grandi elettrodomestici,
- b) Piccoli elettrodomestici,
- c) Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni,
- d) Apparecchiature di consumo,
- e) Apparecchiature di illuminazione,
- f) Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni),
- g) Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero,
- h) Dispositivi medici,
- i) Strumenti di monitoraggio e di controllo,
- j) Distributori automatici.

5. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici devono essere consegnate ai distributori e/o rivenditori contestualmente all'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, oppure devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche comunali.

6. Per gli oggetti di grosse dimensioni è ammesso il ritiro domiciliare con le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 26.

7. È consentito il conferimento diretto delle apparecchiature, ad opera dell'utente, presso gli appositi centri di raccolta/stazioni ecologiche comunali, senza alcuna autorizzazione.

8. In ordine al trattamento particolare cui devono essere sottoposti per il loro smaltimento, il gestore mette a disposizione

appositi contenitori per lampadine a filamento o gas inerte e neon, da dislocare presso gli esercizi commerciali interessati alla vendita di materiale elettrico e presso gli esercizi commerciali che ne facciano richiesta o presso le circoscrizioni comunali o, ancora, presso le sedi dell'A.C. accessibili al pubblico.

9. Il gestore, analogamente a casi simili, provvede alla raccolta delle lampadine e neon con cadenza almeno mensile, ovvero ogni qual volta si presenti la necessità in caso di afflusso eccezionale, disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al loro trattamento.

Art. 37 - Materiali inerti.

1. Sono considerati rifiuti inerti, purché non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive:

- a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
- c) i materiali ceramici cotti;
- d) i vetri non destinabili alla raccolta differenziata;
- e) le rocce ed i materiali litoidi da costruzione.

2. Quantità limitate di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private effettuate sul territorio comunale, possono essere conferite - esclusivamente da privati cittadini - presso le stazioni ecologiche comunali utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta o la dispersione.

3. La quantità massima conferibile è determinata dal gestore che provvederà ad informarne adeguatamente gli utenti.

4. I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere smaltiti in discarica autorizzata dal Comune ai sensi delle norme vigenti.

5. Per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione, negli ambiti di propria competenza, il Comune favorisce l'utilizzo dei materiali inerti provenienti dal recupero.

6. Per la movimentazione delle terre e rocce da scavo vale l'apposito regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 10 giugno 2008.

Art. 38 - Rifiuti costituiti da veicoli con o senza motore, rimorchi e simili e loro componenti.

1. Richiamando le norme generali vigenti in tema di divieto di abbandonare su suolo

pubblico o in aree private i veicoli o i relitti di veicoli o rimorchi e loro parti., in nessun caso possono essere altresì versati pneumatici o parti di essi, oli minerali e altri liquidi d'impianto dei veicoli nei contenitori destinati al conferimento di rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 39 - Vernici, solventi, pesticidi e simili.

1. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti, prodotti per le pulizie e simili relativi a contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F", in quantità limitate, possono essere conferiti - esclusivamente da privati cittadini - presso le stazioni ecologiche del comune, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta o la dispersione.

CAPO IV

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 40 - Ambito di applicazione.

1. Il presente Capo riguarda le fasi di gestione dei rifiuti urbani esterni, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e provenienti dallo spazzamento stradale.

Art. 41 - Spazzamento.

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato nel territorio comunale, ad eccezione della previsione di cui all'art.45, e in particolare:

- a) sulle strade classificate come comunali, nelle piazze ed nei parcheggi pubblici comunali, nonché nelle strade provinciali nei tratti interni al contro urbano ovvero nell'ambito degli accordi esistenti tra gli enti interessati;
- b) sulle strade vicinali e private comunque soggette ad uso pubblico;
- c) sulle aree monumentali di pertinenza comunale;
- d) sulle aree e nei resedi all'interno degli edifici e dei giardini comunali aperti al pubblico;
- e) sulle aree allestite per i mercati (scoperte o coperte, recintate o no), qualora gli esercenti non debbano provvedere, ai sensi del successivo art. 45, alla pulizia delle stesse.

2. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto in funzione delle caratteristiche, del traffico e della destinazione

delle aree interessate; potrà avvenire sia manualmente, ad opera di operatori ecologici, sia utilizzando attrezzature spazzatrici, di tipo meccanico, con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.

3. La frequenza e le modalità del servizio di spazzamento devono essere stabilite in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 7 del presente Regolamento e saranno rese pubbliche a cura del gestore o di altro soggetto individuato alla bisogna per questa attività.

4. I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni ed eventi di qualunque genere organizzati dalla A.C. sono spazzati e raccolti a cura del servizio pubblico.

Art. 42 - Cestini porta rifiuti.

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico vengono installati, a cura dell'A.C. o del gestore, appositi cestini per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (es. carte, pacchetti di sigarette, biglietti, e simili).

2. E' in ogni caso vietato usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici di qualsiasi natura.

3. Il gestore del servizio provvede periodicamente allo svuotamento ed alla pulizia di tutti i cestini collocati sul territorio e alla loro manutenzione.

Art. 43 - Rifiuti vegetali.

1. I rifiuti vegetali, quali residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate possono essere conferiti:

- a) nei cassonetti dedicati alla raccolta differenziata della frazione organica (di colore marrone), quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore medesimo e in modo tale da non comprometterne la corretta chiusura;
- b) presso le stazioni ecologiche da parte di privati cittadini, direttamente o servendosi di una ditta privata con la stessa procedura indicata al comma 5 dell'art. 25.
- c) In ogni altro caso presso i centri di smaltimento autorizzati

2. Per i fini di cui all'art. 17 del presente Regolamento, il gestore provvederà alla

consegna di contenitori per il compostaggio domestico agli utenti che ne faranno richiesta.

3. E' vietato l'abbandono di rifiuti vegetali di qualsiasi natura anche presso i cassonetti dedicati alla raccolta differenziata.

Art. 44 - Rifiuti cimiteriali.

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività del culto dei defunti (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione (assi, resti lignei, maniglie e altri resti metallici delle casse, ad esempio zinco, piombo, avanzi di indumenti o imbottiture e similari).
- c) per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono i rottami, materiali lapidei ed inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, nonché altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della tumulazione.

2. I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale di cui alla lettera a) del comma 1, devono essere raccolti in maniera differenziata e conferiti negli appositi contenitori sistemati in aree all'interno o all'esterno delle aree cimiteriali, secondo le modalità dettate per i rifiuti urbani ordinari e vegetali.

3. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

4. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria.

5. I rifiuti quali i resti lignei, i resti di indumenti del feretro le maniglie e altri resti metallici, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi ed avviati in impianto idoneo separatamente dagli altri rifiuti urbani in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica e non oltre cinque giorni dalla data di produzione.

6. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non

metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

7. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per la riduzione dei materiali o per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adottate le necessarie cautele igienicosanitarie.

CAPO V

RIDUZIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 45 – Contenimento dei rifiuti.

1. Per concorrere alla riduzione della produzione di rifiuti in ottemperanza agli obiettivi comunitari dei contenuti espressi dagli artt. 179 e 180 del D.Lgs. n. 152/2006, il comune e il gestore adottano azioni positive per indurre l'utenza ad una minore produzione di rifiuti.

2. Al fine di ridurre il considerevole quantitativo di rifiuto derivante dai contenitori e dagli imballaggi di acqua minerale imbottigliata, il comune mette a disposizione della cittadinanza fontanelli erogatori di acqua potabile dell'acquedotto, filtrata e opportunamente trattata ne:

- Le scuole, dove vengono distribuite borracce per ridurre anche l'uso di bevande confezionate e dove l'acqua viene distribuita anche nelle mense scolastiche mediante contenitori di vetro;
- Negli edifici della P.A.;
- In punti diversi della città e delle frazioni;
- In ogni altro luogo pubblico si richiesto dalla collettività.

3. In ordine alla difficoltà di differenziare adeguatamente i rifiuti derivanti dall'utilizzo di stoviglie usa e getta, l'A.C. cura e/o vincola all'utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili nei seguenti casi:

- a) nelle mense scolastiche, mediante propria organizzazione in caso di scuole comunali, ovvero di sensibilizzazione per quelle di altra proprietà;
- b) in occasione di richieste di spazi pubblici per lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche e sociali, sagre e feste;
4. L'obbligo di cui al precedente comma viene meno ove venga oggettivamente dimostrato che ciò comporti un aggravio organizzativo e finanziario non altrimenti superabile, fermo

restando che, nel caso di cui alla lettera b), l'A.C. si riserva di aumentare la tariffa d'igiene ambientale (T.I.A.) di cui al successivo art. 48.

5. Il comune e il gestore, singolarmente o di concerto, attiveranno ulteriori iniziative che siano capaci di incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti, sulla fase di progettazione e distribuzione dei prodotti e sulla fase di consumo e riutilizzo.

Art. 46

Catasto dei rifiuti

1. Ai fini di render possibile un costante monitoraggio della produzione dei rifiuti della collettività, il Sistema Informativo Territoriale potrà essere implementata con i dati relativi alla produzione generica ascrivibile a ciascuna unità immobiliare, in relazione alla sua estensione e all'utilizzo che ne viene fatto.

2. I dati raccolti perverranno prioritariamente dall'attività del gestore secondo quanto stabilito all'art. 24, nonché da attività di analisi particolare condotte dal comune.

3. I dati necessari saranno dedotti dalle caratteristiche possedute dagli immobili nei quali si abbia produzione di rifiuti, i raffronto alla statistica redatta per la stesse necessità dal gestore.

4. I dati di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere utilizzati solo per fini statistici e di migliore programmazione della gestione del ciclo dei rifiuti e in nessun caso potranno essere resi pubblici, salvo esplicita autorizzazione dell'A.C.

TITOLO III

CAPO I

ALTRE NORME IN MATERIA DI IGIENE URBANA

Art. 47 - Ulteriori servizi di igiene urbana non contemplati nel testo unico sull'ambiente.

1. A tutela dell'igiene urbana, sono previsti i seguenti servizi:

- a) lavaggio periodico delle strade e delle pavimentazioni;
- b) lavaggio e disinfezione delle aree di mercato;
- c) raccolta di siringhe rinvenute sulle strade, nelle aree pubbliche, nelle scuole gestite dal Comune e nei giardini comunali;

- d) diserbamento periodico dei cigli e delle zanelle delle strade, aiuole ed aree pubbliche;
 - e) pulizia, lavatura e disinfezione dei bagni pubblici;
 - f) pulizia dell'arredo urbano;
 - g) rimozione delle spoglie di animali giacenti sulle aree pubbliche o di uso pubblico;
 - h) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche;
 - i) cancellazione delle scritte murarie su edifici pubblici.
- 2.** In relazione alle casistiche elencate al primo comma, ove non previste nel contratto di servizio con il gestore del servizio rifiuti urbani, provvede allo svolgimento del servizio l'A.C. attraverso il proprio servizio tecnico di manutenzione e gestione servizi, direttamente o attraverso altri soggetti pubblici o privati, appositamente individuate e convenzionate.
- 3.** In relazione alla pulizia delle aree pubbliche e di uso pubblico, è organizzato il servizio di raccolta delle foglie cadute nelle stagioni e periodi in cui si rileva la necessità, al fine di evitare accumuli e intasamento delle zanelle, caditoie, griglie, fognature, fosse laterali, ovvero l'accumulo possa costituire pericolo d'insacco incendi; per le stesse finalità di cui al precedente comma è inoltre eseguito, il servizio di taglio e rimozione dell'erba cresciuta a margine dei marciapiedi o della carreggiata stradale.
- 4.** Il lavaggio delle strade è svolto, con mezzo meccanizzato, nel periodo estivo, sulle vie cittadine di maggior transito e con caratteristiche di fondo stradale tali da permettere il servizio.
- 5.** L'attività di cui alla lettera f) del primo comma comprende anche la pulizia e disinfezione dei bagni dei giardini pubblici, lo svuotamento dei cestini portarifiuti e delle attrezzature ludiche e ginniche ivi presenti.
- 6.** In relazione alla casistica di cui alla lettera c), a seguito di segnalazione di rinvenuta presenza di siringhe, il gestore, o altro soggetto convenzionato, provvede prontamente alla raccolta del rifiuto pericoloso che sarà successivamente avviato a ditte autorizzate al trattamento.
- 7.** In relazione alla casistica di cui alla lettera g) del primo comma, le carogne di animali di qualsiasi natura recuperati su aree pubbliche, devono essere sottoposte a incenerimento presso strutture debitamente autorizzate ovvero seppellite presso aree idonee (cimitero dei bruti).

Art. 48 - Pulizia delle superfici in concessione d'uso.

1. I soggetti titolari di concessione d'uso permanenti o temporanee di suolo pubblico quali, a titolo esemplificativo:

- a) i concessionari ed occupanti dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti;
- b) i gestori di parcheggi a pagamento;
- c) gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini promotori di iniziative quali feste, fiere, manifestazioni sportive o culturali, ecc.;
- d) i gestori di circhi, luna park e spettacoli viaggianti;
- e) i gestori di esercizi pubblici (caffè, alberghi, ristoranti e simili);

fermo restando l'obbligo di comunicare il programma delle iniziative previste al momento della richiesta di concessione/uso dell'area pubblica al competente servizio comunale, sono tenuti al pagamento della tariffa igiene ambientale (T.I.A.) forfettaria o completa in relazione al carattere temporaneo o permanente della concessione stessa².

2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti dai titolari delle concessioni al servizio pubblico nei modi previsti dal presente Regolamento e alle indicazioni impartite dal Gestore.

3. Nelle aree di mercato sono collocati idonei contenitori per la raccolta differenziata in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli avventori e frequentatori.

4. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico l'A.C. può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca garanzia finanziaria (polizza fideiussoria o fidejussione bancaria) ovvero deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale, il cui ammontare sarà da determinarsi in relazione alla superficie, alle caratteristiche della manifestazione/evento ed ai giorni di occupazione.

5. Il Comune trasmette i provvedimenti di concessione d'uso permanente o temporanea di occupazione di suolo pubblico al gestore, il quale provvederà a comunicare ai titolari del provvedimento le eventuali e particolari modalità di conferimento ai fini della raccolta.

² Si ha concessione temporanea se il periodo è inferiore a 183 giorni; è permanente in caso di durata maggiore o uguale a 183 giorni.

6. Gli oneri conseguenti all'espletamento di attività straordinarie di pulizia che si rendessero necessarie delle superfici concesse in uso, sono imputate ai soggetti concessionari.

Art. 49 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi proprietari, conduttori-possessori a qualsiasi titolo, amministratori o altro.

2. Fermo restando l'art. 192 del D.Lgs n. 152/2006, i proprietari o coloro che hanno la disponibilità di terreni edificabili ma ancora ineditati, qualunque sia l'uso e la destinazione urbanistica dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto, ivi abbandonati anche da terzi, macerie o materiali da costruzione qualora non via sia stata comunicazione d'inizio lavori a seguito di rilascio/formazione di idoneo titolo edilizio.

3. In caso di inerzia da parte dei soggetti di cui sopra, si procede ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, con le sanzioni accessorie previste da questo Regolamento.

4. Fermo restando gli artt. 15 e 20 del D.Lgs. n. 285/1992 (C.d.S.), chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 50 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché, il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 51 - Volantinaggio.

1. Il volantinaggio è vietato ai sensi del comma 13 dell'art. 11 del Regolamento comunale sulla pubblicità³.

Art. 52 - Pulizia straordinaria e di pronto intervento.

1. In caso di incidenti o accadimenti che abbiano sporcato il suolo pubblico e/o privato soggetto ad uso pubblico, sono effettuate attività di pulizia straordinaria e di pronto intervento necessarie a ripristinare le condizioni igieniche e di decoro nonché la funzionalità della superficie.

2. Ove si manifestino pericoli o casi di particolare urgenza e fermo restando l'obbligo di individuare gli autori, i rifiuti abbandonati su aree pubbliche su richiesta dell'A.C. sono rimossi e smaltiti dal gestore, fatti salvi i casi concernenti rifiuti pericolosi per i quali devono essere incaricate ditte specificamente autorizzate in relazione alla tipologia di rifiuto di cui trattasi.

3. L'A.C. adotta tutte le iniziative più idonee necessarie a rintracciare i soggetti responsabili dell'abbandono.

4. Nel caso di interventi conseguenti ad eventi calamitosi o incidenti di particolare gravità, le attività di pulizia necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionalità sono coordinate con i competenti organi preposti (prefettura, protezione civile, polizia, vigili del fuoco).

TITOLO IV

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53. - Disposizioni finanziarie.

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati è dovuta apposita tariffa annuale, disciplinata da apposito Regolamento comunale, dove potranno essere previste norme dirette ad incentivare la limitazione della formazione dei rifiuti.

Art. 54 - Programmazione del servizio.

³ Regolamento pubblicità e pubbliche affissioni, art. 11¹³.
"In tutto il territorio comunale è vietato il volantinaggio effettuato mediante lancio di volantini sul suolo pubblico o affissione ai parabrezza delle auto in sosta. La stessa forma di pubblicità potrà essere effettuata previa richiesta da presentarsi al Comando di Polizia Municipale il quale l'autorizzerà subordinatamente alla condizione che sia effettuata mediante consegna diretta a mano alle persone, o presso le cassette postali".

1. Al fine di consentire l'elaborazione di piani di sviluppo o di intervento, l'A.C. comunica al Gestore con periodicità almeno semestrale l'elenco dei piani particolareggiati e dei titoli edilizi rilasciati che presuppongono nuovo carico urbanistico, così come altra notizia, documento, o progetto utile alla programmazione dei servizi di gestione dei rifiuti.

Art.55 - Attività volontaria.

1. Per favorire il riutilizzo di rifiuti altrimenti non recuperabili, sono consentite iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di enti di culto e associazioni con finalità caritatevoli o di tutela ambientale, senza fini di lucro, previa convenzione o atto d'obbligo con il Gestore del servizio, nel rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie e del decoro urbano.

2. Le iniziative consentite possono riguardare soltanto i seguenti oggetti o materiali presenti nei rifiuti urbani:

- a) carta e cartone;
- b) materiali ferrosi usati, imballaggi metallici usati, macchinari deteriorati ed obsoleti;
- c) plastica;
- d) vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- e) lattine in alluminio;
- f) rifiuti ingombranti di origine domestica;
- g) giocattoli ed articoli per l'infanzia;
- h) indumenti e simili.

Art. 56 – Controlli.

1. Il compito di fare osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito alla Polizia Municipale, nonché, al 1° Settore (Servizio Ambiente), al 3° Settore (Gestione Servizi), al Servizio di Protezione civile, alla A.U.S.L., A.R.P.A., agli organi di Polizia Giudiziaria.

2. I soggetti indicati al primo comma del presente articolo con specifiche esperienze e competenze in materia ambientale, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e di individuazione dei responsabili.

3. Ai fini del controllo relativo alle modalità di svolgimento del servizio da parte del gestore e a quello relativo alle modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti si terranno riunioni periodiche intersettoriali tra i servizi interessati, i cui rappresentanti sono indicati dai rispettivi Dirigenti, così composto:

- Servizio Ambiente;
- Gestione Servizi;
- Polizia Municipale;

4. Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

5. Le attività di informazione pubblica all'utenza così come il controllo del territorio e la segnalazione di abusi, possono essere svolte da associazioni di volontariato di sorveglianza ambientale, con personale in possesso della qualifica di "Guardia ambientale volontaria", come prevista dalla normativa di settore e previa convenzione stipulata dal Comune di concerto con il gestore, nonché da qualsiasi dipendente dell'A.C.

6. Alle segnalazioni degli abusi, danneggiamenti e disservizi concorre qualsiasi cittadino-utente, nell'interesse, per se o per gli altri, di favorire la regolarità del servizio e il non aggravio dei costi per la collettività, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo.

7. Le segnalazioni ed i reclami degli utenti vengono recepiti e riscontrati, sia che richiedano interventi operativi, sia che necessitino soltanto di una risposta informativa.

8. Al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente, nell'ipotesi in cui risultassero inefficaci o inattuabili altre misure, saranno installate telecamere mobili nei pressi dei punti sensibili.

Art. 57 - Violazione delle norme regolamentari.

1. Fermo restando l'applicazione integrale delle sanzioni previste dalle leggi generali e particolari vigenti in materia e nelle norme correlate, le violazioni al presente Regolamento sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative, nell'ambito dei

minimi e massimi prefissati, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.L.gs. n. 267/2000.

2. Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. I proventi delle sanzioni sono incassati in apposito capitolo del Bilancio del Comune di Pontedera e destinate anche al miglioramento del servizio di gestione rifiuti e alla tutela dell'ambiente.

Art. 58 – Importo delle sanzioni.

1. Nella tabella delle sanzioni allegata, parte integrante del Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative da applicarsi per le singole violazioni, fatti salvi i casi individuati dal D.L.gs. n. 152/2006 per quanto qui non previsto.

2. Per la violazione del comma 2 dell'art. 13 (abbandono, deposito incontrollato, immissione) si applicano le seguenti sanzioni amministrative in relazione al quantitativo/ingombro del rifiuto:

- a) Euro 100,00 per non ingombranti;
- b) 250,00 Euro per gli ingombranti.

3. Le sanzioni previste dal comma 2 si raddoppiano qualora i rifiuti abbandonati e/o immessi nell'ambiente siano speciali o misto urbani-speciali.

4. Il conferimento di rifiuti nel territorio del Comune di Pontedera da parte di soggetti che non rivestono la caratteristica di utenti del servizio come definiti dai commi 2 e 3 dell'art. 2 è punito con la sanzione da 100,00 a 300,00 Euro.

5. Per la violazione delle disposizioni sulla raccolta porta a porta descritte all'art. 17, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) violazione del comma 7 (collocazione non in prossimità del domicilio o dell'attività), da 50,00 a 150,00 Euro;
- b) violazione del comma 8 (mancato rispetto dell'orario o delle modalità previste dal gestore), da 75,00 a 275,00 Euro;
- c) violazione del comma 9 (conferimento nei contenitori della differenziata dove vige il porta a porta), da 50,00 a 150,00 Euro;
- d) violazione del comma 10 (mancato rispetto del corretto conferimento della tipologia di rifiuti e dei sacchi), da 50,00 a 150,00 Euro.

6. Le sanzioni amministrative elencate al precedente comma si applicano anche per le violazioni al sistema iGenio una volta attivato.

7. Per la violazione del comma 18 dell'art. 20 (manomissione o spostamento cassonetti) si applica la sanzione da 200,00 a 400,00 Euro.

8. Per la violazione del comma 1 dell'art. 29 (abbandono di rifiuti urbani pericolosi) si applica la sanzione da 350,00 a 500,00 Euro.

9. Per la violazione dell'art. 38 (abbandono e immissione pneumatici o loro parti nei cassonetti) e dell'art. 39 (vernici, solventi, pesticidi e simili) si applica la sanzione da 400 a 500,00 Euro

10. La violazione delle norme dettate dall'art. 47 (pulizia aree edificabili) comporta l'applicazione della sanzione da 400,00 a 500,00 Euro, fatte salve le altre sanzioni previste da norme generali e particolari in tema di trasformazione e regime dei suoli e di tutela ambientale.

11. Per la violazione del comma 3 dell'art. 43 (abbandono di rifiuti vegetali) si applica la sanzione da 150,00 a 300,00 Euro.

12. Per l'inosservanza delle norme dettate dall'art. 50 (dispersione materiali trasportati) si applica la sanzione da 100,00 a 300,00 Euro.

13. Per l'inosservanza delle prescrizioni e divieti contenuti nell'Allegato 3, si applica la sanzione da 50,00 a 350,00 Euro.

Art. 59 - Efficacia del Regolamento – Abrogazione di norme previgenti.

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione ai sensi di legge.

2. Dalla data dell'esecutività della delibera di approvazione di cui comma 1, sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano tale materia, che risultino in contrasto o incompatibili.

ALLEGATO 1

TIPOLOGIE DEI RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 1984 DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PUBBLICATA SULLA G.U. N. 253 DEL 13 AGOSTO 1984

- a. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- d. poliaccoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- e. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- f. paglia e prodotti di paglia;
- g. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- h. vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- i. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- j. feltri e tessuti non tessuti;
- k. pelle e simil-pelle;
- l. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- m. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali;
- n. rifiuti ingombranti
- o. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- p. moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- q. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- r. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- s. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- t. nastri adesivi/abrasivi;
- u. cavi e materiale elettrico in genere;
- v. pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- w. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- x. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- y. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- z. accessori per l'informatica.

I materiali di cui sopra devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a. non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b. non devono presentare caratteristiche tecniche incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore, ad esempio :
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polvirulenza.
- c. non devono appartenere al seguente elenco:
 - rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - rifiuti di imballaggi terziari;
 - rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.

ALLEGATO 2

CARATTERISTICHE DEL KIT FORNITO DAL GESTORE PER AGEVOLARE LA RACCOLTA PORTA A PORTA.

Ad ogni famiglia viene fornito un kit contenente:

1. Per la raccolta dell'organico:
 - a. sacchetti piccoli trasparenti
 - b. un secchiello da tenere in cucina (detta "biopattumiera", della capacità di 7 litri), dove mettere il sacchino, per la raccolta quotidiana;
 - c. un secchio marrone grande (detto "mastello", della capacità di 25 litri), dove mettere i sacchini, una volta pieni, ben chiusi.

Il mastello dovrà essere messo fuori dalla porta, su strada pubblica, nei giorni di raccolta, con il manico antirandagismo rivolto sul davanti.

2. Per la raccolta della carta:
 - a. sacchi di carta;
3. Per la raccolta dei rifiuti indifferenziati:
 - a. sacchi grigi
4. Per la raccolta del multimateriale:
 - a. un sacco in polietilene riutilizzabile, per il trasporto del multimateriale alla campana blu.

N.B. I sacchi devono essere sempre ben chiusi, il rifiuto va messo fuori della porta nei giorni stabiliti entro le ore 5,30 del mattino. Per la raccolta dei pannoloni, per bimbi e incontinenti, è possibile avere su richiesta appositi sacchi gialli che saranno ritirati con appositi giri di raccolta.

ALLEGATO 3

TIPOLOGIA DI RIFIUTI.

Il Centro di Raccolta comunale, come disciplinato dall'art. 4 del D.M. 8 aprile 2008, modificato dal D.M. 3 maggio 2009, può accogliere le tipologie di rifiuti di seguito riportate. L'elenco è indicativo e non esaustivo in quanto il gestore nel rispetto delle norme europee e nazionali nonché del progresso della ricerca sul recupero dei materiali potrà modificare nel corso del tempo.

- a) carta e cartone (CER 200101)
 - b) imballaggi in carta e cartone (CER 150101)
 - c) plastica (CER 200139)
 - d) imballaggi in plastica (CER 150102)
 - e) vetro (CER 200102)
 - f) imballaggi in vetro (CER 150107)
 - g) metallo (CER 200140)
 - h) imballaggi metallici (CER 150104)
 - i) legno (CER 200138)
 - j) imballaggi in legno (CER 150103)
 - k) abbigliamento (CER 200110)
 - l) prodotti tessili (CER 200111)
 - m) imballaggi in materia tessile (CER 150109)
 - n) imballaggi compositi (CER 150105)
 - o) imballaggi in materiali misti (CER 150106)
 - p) rifiuti ingombranti (CER 200307)
 - q) apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (CER 200123)
 - r) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (CER 200136)
 - s) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (CER 200135)
 - t) pile e batterie esauste (CER 200133, 200134)
 - u) toner per stampa esauriti (CER 080318)
 - v) contenitori T/FC (bombolette spray) (CER 150111)
 - w) medicinali citotossici e citostatici (CER 200131)
 - x) medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 (CER 200132)
 - y) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 200121)
 - z) pneumatici usati (max. 4 all'anno e solo per utenze domestiche) (CER 160103)
 - aa) vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (CER 200127)
 - bb) vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (CER 200128)
 - cc) batterie e accumulatori di cui alle voci 160601 (CER 200133 e 200134)
 - dd) oli e grassi commestibili (CER 200125)
 - ee) oli e grassi diversi da quelli commestibili (CER 200126)
 - ff) scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni non clorurati (CER 130205)
 - gg) oli e grassi minerali esausti (CER 130208)
 - hh) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle (max. 350 kg. all'anno e solo per utenze domestiche) (CER 170107, 170904)
 - ii) rifiuti biodegradabili da sfalci e potature (max. 250 kg. al giorno per utenza) (CER 200201, 020103)
- Quantitativi superiori a quelli precedentemente contingentati possono essere conferiti solo da coloro che operano per conto del Comune di Pontedera.

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO E COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA

L'addetto al Centro di raccolta dovrà provvedere:

prima del conferimento del materiale

1. ad identificare il conferente secondo le seguenti modalità:
 - se utente domestico che intende conferire rifiuti al centro di raccolta deve esibire il codice anagrafico relativo all'utenza stessa oppure il codice fiscale attraverso il quale è possibile risalire al codice anagrafico; all'utenza domestica che conferisce rifiuti al centro di raccolta viene rilasciata una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce- qualora lo stesso risulti nella banca data degli utenti- il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto conferito al centro di raccolta;
 - se utente non domestico, il conferitore deve esibire la bolletta TIA
2. ad identificare la tipologia di rifiuto accertandone la corrispondenza qualitativa e quantitativa;
3. ad effettuare la pesa del materiale consegnato e trascrivere questo dato, insieme alla tipologia del rifiuto ed al nominativo di chi lo consegna, su un apposito registro elettronico, che servirà per elaborare le statistiche sull'uso della stazione.

durante il conferimento

1. fornire assistenza agli utenti del servizio sia per quanto riguarda la suddivisione dei materiali in frazioni omogenee, che per l'individuazione di spazi/contenitori appositi; i rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere movimentati personalmente dal personale addetto al Centro di raccolta comunale; gli operatori potranno coadiuvare le operazione di scarico dei rifiuti tramite supporto personale o tramite apposite apparecchiature.
2. aprire i cassoni scarrabili dotati di coperchio ad apertura idraulica e richiuderli dopo ogni singola azione di conferimento; oltre all'apertura, chiusura e presidio del personale stesso durante gli orari di apertura del Centro di raccolta, il personale preposto dovrà inoltre:
 - a) segnalare agli uffici competenti del Gestore e al Comune ogni violazione al presente Regolamento, oltre a qualsiasi disfunzione rilevata, sia essa riferita alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori o all'organizzazione e alla funzionalità dei servizi;
 - b) sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a tutto ciò che è presente nell'area;
 - c) provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima area;
 - d) organizzare gli smaltimenti dei materiali stoccati.Durante l'orario di apertura, l'addetto è personalmente responsabile del deposito o del prelievo dei materiali all'interno del Centro di raccolta; inoltre l'addetto al Centro di raccolta dovrà ritirare e registrare:
 - a) il modello A allegato, nel caso in cui una ditta debba conferire al Centro di raccolta rifiuti ingombranti (materassi, mobili, divani, ecc.) prodotti da un cittadino del Comune a seguito di un nuovo acquisto. Sarà a carico della ditta che conferisce la compilazione del succitato modello A completa del documento di trasporto della consegna del nuovo acquisto;
 - b) il modello B allegato, nel caso in cui un cittadino del Comune si avvalga per il conferimento dei rifiuti ingombranti (materassi, mobili, divani, ecc.) del mezzo di trasporto di una ditta;
 - c) il modello C allegato nel caso in cui una ditta ubicata nel Comune debba conferire rifiuti urbani differenziati non provenienti dalle proprie aree produttive e/o carta e cartone da imballaggi e/o RAEE proveniente da utenze domestiche da parte delle attività di cui al D.M. 8 marzo 2010, n. 65.

PRESCRIZIONI E DIVIETI

I soggetti conferitori, identificati all'art. 2, sono tenuti all'osservanza del Regolamento e in particolare:

- a) accedere al Centro di raccolta solamente negli orari di apertura;
- b) seguire le indicazioni del personale preposto alla conduzione del Centro di raccolta e della cartellonistica predisposta;
- c) conferire i materiali già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori;
- d) conferire direttamente e scaricare negli appositi spazi/contenitori esclusivamente i materiali ammessi; per i rifiuti ingombranti potrà essere chiesto aiuto al personale addetto; i rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere movimentati personalmente dal personale addetto al Centro di raccolta;
- e) soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.

E' fatto divieto agli utenti di:

- a) introdursi nel Centro di raccolta al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione;
- b) abbandonare materiali o rifiuti al di fuori del Centro di raccolta e degli appositi spazio e contenitori;
- c) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori ed a tutto ciò che è presente nel Centro di raccolta;
- d) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
- e) depositare tipologie di materiali in spazi/contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- f) scaricare e/o introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli ammessi dal presente Regolamento;
- g) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti ed effettuare cernite.

OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore deve provvedere alla gestione del centro di raccolta comunale nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente per le attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.me. ed ii. nonché nel rispetto dei contenuti del contratto di servizio.

Il gestore effettuerà il suddetto servizio esclusivamente per i rifiuti inclusi nelle tipologie indicate all'art. 4 del Regolamento, nel rispetto dell'orario di apertura stabilito dal comune. Il gestore dovrà accettare esclusivamente i rifiuti urbani in forma differenziata; il conferimento di rifiuti misti dovrà essere respinto. Conformemente ai principi di efficacia ed efficienza, il gestore provvederà a registrare tutti i conferimenti delle utenze, suddividendoli tra quelli prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche ed elaborare le statistiche merceologiche nonché il monitoraggio dell'andamento qualitativo e quantitativo.

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RACCOLTA

I costi relativi alla gestione del centro di raccolta saranno riportati nella scheda di PTE e PTF per ogni anno di competenza approvata dal comune. Il costo di smaltimento dei rifiuti conferiti presso il centro di raccolta sarà determinato applicando le quantità risultanti al corrispettivo stabilito nei Piani Tecnico Economico tra il gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Pontedera.

ALLEGATO 4

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SANZIONI (ART. 59)

<i>lett.</i>	<i>descrizione sommaria violazione</i>	<i>art.</i>	<i>importo in Euro tra min. e max</i>
A	abbandono, deposito incontrollato, immissione nel suolo e sottosuolo	13, 2c	100,00 per non ing. 250,00 per ing.
B	abbandono, deposito incontrollato, immissione nel suolo e sottosuolo di rifiuti speciali e misto urbani/speciali		200,00 per non ing. 500,00 per ing.
D	abbandono di rifiuti urbani pericolosi	29, 1c	da 350,00 a 500,00
E	abbandono di pneumatici o loro parti nei cassonetti	38, 1c-7c	da 400,00 a 500,00
F	abbandono e versamento vernici, solventi, pesticidi e simili	39	da 400,00 a 500,00
G	abbandono di rifiuti vegetali	43, 3c	da 150,00 a 300,00
H	conferimento nel territorio del comune da parte di utenti di altro comune	2, 2c	da 100,00 a 150,00
I	PaP: collocazione non in prossimità del domicilio o dell'attività	17, 7c	da 50,00 a 150,00
J	PaP: mancato rispetto dell'orario o delle modalità previste dal gestore	17, 8c	da 75,00 a 275,00
K	PaP: conferimento nei contenitori della differenziata dove vige il PaP	17, 9c	da 50,00 a 150,00
L	PaP: mancato rispetto del conferimento della tipologia di rifiuti e dei sacchi	17, 10c	da 50,00 a 150,00
M	manomissione o spostamento cassonetti	20, 18c	da 200,00 a 400,00
N	mancata pulizia aree edificabili	47	da 400,00 a 500,00
O	dispersione materiali trasportati	50	da 100,00 a 300,00
R	mancato rispetto di conferimento nella stazione ecologica	All.to 3	da 50,00 a 350,00